DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0379/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 126 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti previsti dal comma 126 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per la concessione di contributi in conto capitale alle Aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per la progettazione e lo sviluppo di un sistema informatico per il controllo della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia), che funga anche da sistema di monitoraggio automatico dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.

Art. 2 (Caratteristiche del sistema informatico)

- 1. Il sistema informatico oggetto della contribuzione in conto capitale ha lo scopo di dotare i mezzi di trasporto pubblico locale di strumentazioni AVM (Automatic Vehicle Monitoring) e cioè di sistemi dedicati alla gestione automatizzata dell'esercizio della flotta degli autobus, basati su computer di bordo equipaggiati con tecnologia GPS (Global Position System) e di comunicazione mobile.
- 2. Le dotazioni di cui al comma 1 devono permettere l'acquisizione in maniera automatica di una serie di dati mediante i quali sia possibile rendere più dettagliato e puntuale il controllo di gestione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20/1997 e allo stesso tempo consentire alle Aziende di ottimizzare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e di fornire informazioni più precise e dettagliate all'utenza.
- 3. Il sistema comprende la realizzazione degli allestimenti presenti a bordo dei mezzi e dei sistemi a terra presso le centrali operative al fine di consentire:
- a) la visualizzazione cartografica delle fermate e delle corse esercitate;
- b) la localizzazione in tempo reale dei mezzi;
- c) il monitoraggio sull'effettivo esercizio delle corse programmate e quindi la verifica degli orari di passaggio su ogni fermata e la conseguente certificazione dei servizi svolti;

- d) il conteggio dei passeggeri (mediante strumentazioni contapersone) presenti a bordo del mezzo e quindi la determinazione dei diagrammi di carico e la stima della matrice origine destinazione;
- e) il conteggio delle obliterazioni e pertanto del numero di passeggeri presenti con biglietto a bordo del mezzo;
- f) la gestione delle comunicazioni all'utenza, mediante pannelli informativi e paline intelligenti, anche attraverso la previsione di un sistema di acomunicazione a corto raggio per l'interazione tra i mezzi e le fermate;
- g) la gestione a bordo dei mezzi di allarmi e di interventi di soccorso;
- h) il controllo di alcuni parametri meccanici del mezzo.

Art. 3 (Contenuti del progetto)

- 1. I progetti esecutivi relativi al sistema informatico di cui all'articolo 2, sono proposti dalle Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6.
 - 2. Tali progetti devono:
- a) descrivere la struttura logico funzionale del sistema centrale operativa e strumentazione di bordo;
- b) descrivere i principali elementi hardware e software e le informazioni da quest'ultimo ottenibili;
- c) elencare il numero di mezzi che saranno attrezzati e presentare un piano indicativo di utilizzo degli stessi.
- 3. Con riferimento al controllo di gestione regionale i progetti di cui al comma 1 dovranno comunque avere caratteristiche minime di funzionalità che, ferma restando la possibilità di successiva implementazione del sistema, consentano di ottenere almeno:
- a) il monitoraggio sull'effettivo esercizio delle corse programmate e quindi la verifica degli orari di passaggio sulle fermate e la conseguente certificazione dei servizi svolti;
- b) la visualizzazione cartografica delle fermate e delle corse esercitate;
- c) la possibilità di effettuare il conteggio dei passeggeri mediante l'installazione di apparecchiature contapersone su un adeguato numero di mezzi, almeno sulle linee extraurbane e urbane dell'unità di gestione con maggior frequentazione, per permettere la determinazione dei diagrammi di carico e la stima della matrice origine destinazione.

Deve inoltre essere garantita l'acquisizione anche di tutti i parametri richiesti dal programma «Controllo di gestione» attualmente utilizzato per la raccolta annuale dei dati relativi alle quattro unità di gestione, nonchè l'accessibilità da parte dell'Amministrazione regionale, di quelle provinciali e degli organi di controllo, abilitati dall'Amministrazione regionale, ai dati di cui sopra e lo scaricamento degli stessi in tabelle in formato Excel o Access, tramite collegamento al sito Internet aziendale.

4. I progetti devono essere, altresì, corredati da un cronoprogramma e da un preventivo di spesa dettagliato di ogni singolo elemento funzionale.

Art. 4

(Presentazione delle domande di finanziamento alla Regione)

- 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 3 da parte delle Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale alle Province, queste ultime presentano la domanda di finanziamento alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 126 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004.
- 2. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) quantificazione della spesa in base al progetto valutato ai sensi dell'articolo 6;
- b) elenco dei mezzi autorizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nella relativa Unità di gestione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5 (*Criteri di riparto dei contributi alle Province*)

- 1. L'Amministrazione regionale, sulla base delle domande di cui all'articolo 4 ed entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione della stessa, provvede alla ripartizione fra le Province della complessiva disponibilità stanziata nel triennio 2004-2006, secondo quote proporzionali al numero totale di mezzi urbani ed extraurbani impiegati da ciascuna Unità di gestione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2. Le quote così ottenute non potranno essere comunque superiori al 50% della spesa ritenuta ammissibile come determinata dalle Province ai sensi dell'articolo 6.
- 3. L'erogazione del finanziamento avverrà nei limiti della quota annuale di bilancio nell'esercizio di competenza, fermo restando il rispetto dei limiti di pagamento fissati dalla Giunta regionale in attuazione del patto di stabilità e crescita.

Art. 6

(Determinazione della spesa ammissibile e concessione dei contributi alle Aziende)

- 1. Le Province valutano i progetti proposti dalle relative Aziende esprimendo un giudizio tecnico di rispondenza alle esigenze richieste dal Controllo di gestione regionale, e determinandone la spesa ammissibile.
- 2. La spesa ammissibile al finanziamento riguarda esclusivamente la progettazione, l'acquisto e l'installazione dei sistemi di cui all'articolo 2 ed è disgiunta dall'acquisto di nuovi autobus.

- 3. Qualora le risorse pubbliche disponibili non fossero sufficienti a coprire almeno il 25% della spesa ammissibile relativa ai progetti di cui all'articolo 3, il sistema informatico di cui al finanziamento potrà essere eseguito in misura ridotta, su proposta dell'Amministrazione provinciale e previo assenso dell'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo comunque di ottenere dati completi ed esaurienti quantomeno per le linee ritenute più significative.
- 4. Le Province con il provvedimento di concessione alle relative Aziende, ad intervenuto riparto ed impegno dello stanziamento di bilancio da parte della Regione, fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo concesso, tenendo conto delle fasi di avanzamento della realizzazione del sistema in relazione al cronoprogramma presentato e delle modalità di erogazione da parte della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
- 5. Comunque il collaudo da parte della Provincia dovrà avvenire entro e non oltre 36 mesi dall'erogazione alla relativa Azienda della prima quota di finanziamento e riguarderà le fasi della realizzazione secondo i tempi ed i modi riportati nel progetto approvato dalla Provincia.
- 6. Salve motivate proroghe da parte dell'Amministrazione provinciale, eventuali gravi ritardi, nella realizzazione del progetto, attribuibili a responsabilità del concessionario e superiori a sei mesi rispetto al termine finale previsto dal cronoprogramma presentato, comportano la revoca da parte della stessa del contributo concesso e la restituzione delle relative risorse all'Amministrazione regionale.

Art. 7 (Rendicontazione alla Regione)

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni entro 12 mesi dall'intervenuto collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 6. A tale rendicontazione dovrà essere allegata la dichiarazione che sono state rispettate le previsioni di cui all'articolo 3.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.